



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **18 maggio 2019**

Artigiano di fatto inquadrato dall'INAIL

Il DM 27.02.2019 del Ministero del Lavoro ha approvato le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'articolo prevede che i datori di lavoro siano inquadrati **secondo la classificazione disposta dall'INPS**. Il problema si pone per quei soggetti che non hanno inquadramento INPS e che devono, di conseguenza, **essere inquadrati direttamente dall'INAIL**.

Di rilievo, in questo senso, i cosiddetti **artigiani di fatto**, sostanzialmente coloro che esercitano un'attività artigianale ma non iscritti all'Albo artigiani. La casistica più frequente in materia è quella del lavoratore con attività prevalente dipendente, che svolge una seconda attività di natura artigianale oppure quella del commerciante che effettua una seconda attività, con la medesima partita Iva di natura artigianale (non complementare alla prima). Ebbene questi soggetti dovranno avere una copertura INAIL per quanto riguarda l'attività artigianale seppur esercitata secondariamente.

Il premio da corrispondere sarà identico a quella degli artigiani iscritti all'Albo.

Ovviamente tale inquadramento riguarda le persone fisiche che, nel caso di ispezione o rilievo potranno impugnare la diffida all'assicurazione entro 10 giorni se riterranno di non avere tale obbligo.

RICORDA: Inquadrabile come artigiano di fatto è anche il titolare di ditta individuale con numero di dipendenti che supera quello previsto dalle norme, ma che partecipa manualmente al lavoro di attività di natura artigianale.